

Organo di revisione non iscritto al portale BDAP: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/11/2024

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, con la delib. n. 324/2024, depositata il 13 novembre, dinanzi al caso di un organo di revisione non iscritto al portale, è necessario che gli organi di revisione *“provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti”*, operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica *“della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016”* e per consentire *“l'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti”* (Sezione delle Autonomie, delib. n. 8/SEZAUT/2023/INPR).

La Corte, inoltre, dopo aver riscontrato numerosi errori di compilazioni dei questionari, confermati dall'Ente nel corso dell'istruttoria, ha richiamato l'organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella predisposizione delle proprie relazioni.